aracne

Classificazione Decimale Dewey:

300.1 (23.) SCIENZE SOCIALI. FILOSOFIA E TEORIA

MATERIALI PER UNA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, DELLA CULTURA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

a cura di

STEFANO **MAGNOLO**

aracne

©

ISBN
979–12–218–1910–6

PRIMA EDIZIONE
ROMA 30 GIUGNO 2025

INDICE

7 *Introduzione*
Diritto, patrimonio, comunicazione: percorsi di senso e trasformazione
Stefano Magnolo

15 Capitolo I
Intelligenza o comunicazione artificiale? Diritto, società e tecnologia
Stefano Magnolo

39 Capitolo II
Diritto o conflitto? Procedimenti giuridici e mediazione. Due razionalità comunicative
Stefano Magnolo

61 Capitolo III
Only two can play this game. Generi, uguaglianze, differenze
Stefano Magnolo

81 Capitolo IV
Diritto, legittimazione sociale e conservazione critica del patrimonio culturale. Una riflessione sul patrimonio dissonante a partire dal Muro di Berlino
Stefano Magnolo, Ana Galán-Pérez

105 Capitolo v
Questioni giuridiche della gestione del patrimonio dissonante nelle mostre itineranti. Sicurezza dei cittadini o tutela del patrimonio culturale? Un caso spagnolo
Stefano Magnolo, Ana Galán-Pérez

123 Capitolo vi
Diritto, digital humanities e conservazione del patrimonio culturale. Crome e cabinet: due esperienze transdisciplinari
Stefano Magnolo, Ana Galán-Pérez

Materiali per una sociologia del diritto, della cultura e della conservazione del patrimonio
ISBN 979–12–218–1910–6
DOI 10.53136/97912218191061
pp. 7-13 (giugno 2025)

INTRODUZIONE

DIRITTO, PATRIMONIO, COMUNICAZIONE: PERCORSI DI SENSO E TRASFORMAZIONE

STEFANO MAGNOLO

Che cosa accomuna una riflessione giuridica sulla nozione di bene culturale, un'indagine teorica sull'uguaglianza di genere e sull'intelligenza artificiale, uno studio sulle forme della conservazione partecipata e una proposta didattica ispirata alla biblioteca come conversazione? A prima vista, i sei capitoli raccolti in questo volume sembrano disporsi lungo direttrici autonome, ciascuno con il proprio lessico, le proprie fonti, le proprie premesse teoriche. Ma è proprio nel loro dialogo, talvolta esplicito, più spesso implicito, che si delinea una costellazione concettuale comune, un terreno di interrogazione condiviso. Un terreno che prende forma nel confronto tra diritto, sociologia e scienze del patrimonio, ma che non si lascia delimitare rigidamente entro i confini disciplinari.

Il volume nasce da un'attenzione condivisa verso le forme con cui la società osserva, legittima e conserva ciò che ritiene significativo: saperi, oggetti, relazioni, memorie, norme. Questa attenzione si declina in percorsi differenti ma complementari. Alcuni saggi interrogano il diritto nella sua capacità di rappresentare la pluralità delle esperienze, in particolare in ambito familiare e di genere. Altri si confrontano con la trasformazione dei concetti di patrimonio e conservazione alla luce delle sfide poste dalla partecipazione, dalla tecnologia, dall'intangibilità. Altri ancora sperimentano dispositivi didattici e progettuali capaci di far dialogare teoria e pratica, sapere accademico e comunità, sistemi e persone.

Un primo asse tematico riguarda il modo in cui il diritto osserva e organizza la realtà. Nel capitolo dedicato all'evoluzione del diritto di

famiglia, alla riforma del 1975 e alla ridefinizione dei rapporti di genere, il diritto non è trattato come un insieme neutro di regole, ma come un sistema di comunicazione capace di produrre selezioni, inclusioni, esclusioni. Le categorie giuridiche, lungi dall'essere semplici strumenti tecnici, sono analizzate come dispositivi simbolici che contribuiscono a costruire le soggettività. L'uguaglianza, per esempio, non è considerata solo nella sua formulazione costituzionale, ma nel modo in cui si realizza (o fallisce) nella quotidianità dei rapporti familiari, nelle sentenze, nei comportamenti.

La teoria dei sistemi di Niklas Luhmann fornisce qui uno sfondo teorico e metodologico che consente di articolare in modo originale il rapporto tra norme e pratiche, tra forme e senso. Osservare il diritto come un sistema differenziato, che opera secondo codici propri ma in relazione continua con gli altri ambiti della società, permette di cogliere l'asimmetria tra mutamenti normativi e mutamenti culturali. La riforma del diritto di famiglia, in questo senso, è letta non solo come un aggiornamento legislativo, ma come un nodo comunicativo in cui si rifrangono conflitti, aspettative, simboli. L'uguaglianza giuridica non basta a garantire l'effettività della parità se non è accompagnata da una trasformazione nelle modalità attraverso cui il genere viene osservato e mobilitato nella società.

Un secondo asse attraversa invece il tema della conservazione del patrimonio culturale. Anche qui, lo sguardo non è rivolto solo alla dimensione normativa o istituzionale, ma alla natura comunicativa della conservazione, intesa come pratica sociale, come forma di attualizzazione della memoria e come operazione selettiva. Il patrimonio, soprattutto quello immateriale o dissonante, viene indagato non tanto per ciò che rappresenta in sé, ma per come viene osservato, descritto, legittimato, rielaborato da chi lo vive, lo interpreta, lo trasmette. L'accento si sposta dalla tutela dell'oggetto alla gestione delle relazioni, dei conflitti e dei significati che intorno all'oggetto si attivano[1].

Il caso del Muro di Berlino, così come la discussione sul patrimonio immateriale e sulla conservazione partecipata, mettono in evidenza il carattere politico della conservazione, che non può mai essere neutrale,

(1) Cfr. S. Muñoz Viñas, *The End of Conservation?*, «Studies in Conservation», 2024.

né separabile dalla memoria collettiva, dalle dinamiche identitarie, dai processi di riconoscimento. La legittimità della conservazione non si fonda soltanto su criteri tecnici o storici, ma sulla capacità di coinvolgere i soggetti, di rendere trasparente il processo, di attivare forme di corresponsabilità. In questa prospettiva, la conservazione non è una pratica rivolta al passato, ma un atto comunicativo rivolto al futuro.

Proprio il rapporto tra conservazione e comunicazione è al centro di uno dei capitoli più originali del volume, dedicato alla biblioteca come conversazione. Qui, la biblioteca è intesa non come deposito, ma come spazio discorsivo, luogo in cui il sapere non si accumula, ma si genera. L'adozione della metafora conversazionale, mutuata da David Lankes[2] e riletta in chiave sistemica, consente di pensare la conoscenza come processo relazionale, distribuito, non lineare[3]. Il sapere accademico, da questa prospettiva, non è proprietà del docente o dell'istituzione, ma emerge nell'interazione tra testi, soggetti, contesti. La didattica stessa diventa un dispositivo di conservazione attiva, in cui le categorie si mettono alla prova, si precisano, si trasformano.

Questo approccio si ritrova anche nell'esperienza del *Fichero Cibernético* e del progetto Cabinet, che mostrano come la costruzione collettiva di glossari, la catalogazione partecipata, la digitalizzazione ragionata possano rappresentare non solo strumenti tecnici, ma momenti di riflessione epistemologica. Archiviare significa decidere che cosa ha valore, come nominarlo, come renderlo accessibile. La conservazione diventa qui un gesto teorico, un'operazione che coinvolge la soggettività, la memoria, il potere.

Il volume nel suo insieme invita a ripensare i concetti giuridici, educativi e culturali come forme di organizzazione del senso[4]. Le categorie — famiglia, uguaglianza, patrimonio, sapere — non sono trattate come evidenze, ma come risultati storici di pratiche di selezione e differenziazione. Questo non significa relativizzarle, ma comprenderne la funzione e i limiti, per poterle eventualmente ridefinire. La differenza, in particolare, attraversa tutto il libro: come differenza di genere,

(2) R.D. Lankes., J. Silverstein, S. Nicholson, *Participatory Networks: The Library as Conversation*, «Information Technology and Libraries», n. 4, 2007.

(3) Cfr. N. Luhmann, *Conoscenza come costruzione*, Armando, Roma 2011.

(4) Cfr. Id., *Introduzione alla teoria della società*, Pensa MultiMedia, Lecce 2014.

come differenza tra modelli familiari, come differenza tra pratiche di conservazione, come differenza tra saperi, come differenze tra forme di osservazione.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è il carattere inclusivo e riflessivo della scrittura. I testi non si rivolgono solo a specialisti del diritto o della sociologia, ma cercano un linguaggio che possa essere accolto anche da lettori non accademici, senza rinunciare alla complessità concettuale. Lo stile è discorsivo ma rigoroso, attento ai nessi teorici ma anche alle ricadute pratiche. Ne risulta una scrittura che non semplifica, ma accompagna il lettore in un percorso di comprensione, di scoperta, talvolta di messa in discussione delle proprie categorie.

In definitiva, il volume non propone una teoria sistematica né una linea interpretativa univoca. Al contrario, si offre come uno spazio di conversazione tra saperi, un laboratorio in cui il diritto, la sociologia, le scienze del patrimonio si incontrano, si interpellano, si mettono reciprocamente in questione. È in questa conversazione che si lascia intravedere una forma di unitarietà: non come sintesi, ma come trama dialogica, come volontà condivisa di esplorare i margini, di attraversare le soglie disciplinari, di costruire strumenti per leggere un presente complesso e stratificato.

In un tempo segnato dalla polarizzazione e dalla rapidità, questo libro invita a pensare con lentezza e con precisione, a osservare i fenomeni non per ridurli, ma per ascoltarne le risonanze. È un invito a comprendere che la conservazione, la giustizia, la conoscenza non sono mai date una volta per tutte, ma vanno costantemente rimesse in gioco, in una tensione viva tra memoria e trasformazione, tra norma e contesto, tra differenza e riconoscimento.

Qui, in particolare, emergono profili inediti anche rispetto alla relazione tra diritto, comunicazione e cultura, come condensato nelle pagine di Oscar G. Chase: "La cultura non è eterna, né del tutto uniforme, in nessuna società. Essa è oggetto di continue contestazioni e dunque è soggetta al cambiamento"[5]. Affermazioni che possiamo fare nostre e che, in qualche modo, costituiscono il filo conduttore di tutti i contributi del nostro volume. Riferendole al sistema giuridico, vediamo come

(5) O. G. Chase, *Gestire i conflitti*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 164.

quest'ultimo non sia isolato rispetto agli altri sistemi sociali e come diritto e cultura non sono separati. Come vedremo, Chase sostiene che esiste un collegamento profondo e reciproco tra cultura e metodi di soluzione delle dispute, reciproco nel senso che i metodi di gestione dei conflitti sono culturalmente radicati e socialmente determinati e, a loro volta, sono capaci di influenzare fortemente la struttura e i valori sociali. A sostegno della sua tesi Chase cita varie ricerche di cui riportiamo un passaggio particolarmente significativo: "Nel lungo periodo crediamo che la relazione tra cultura e struttura sia circolare: le relazioni strutturali influenzano i valori culturali, che, a loro volta, influenzano le relazioni strutturali. Questa causalità reciproca aiuta a creare stabilità, in quanto valori e istituzioni tendono a rafforzarsi l'un l'altro"(6). Ulteriore dato da aggiungere è che questa circolarità vale sia nel senso di una formalizzazione sia di una deformalizzazione delle procedure con effetti corrispondentemente opposti sui valori e le relazioni sociali. Anche Luhmann sottolinea l'importanza dei procedimenti di risoluzione delle controversie, per la comprensione storica del diritto: "Anche da un punto di vista storico questi procedimenti sono tra le più antiche ed elementari norme di comportamento che rientrano nel patrimonio fondamentale della cultura giuridica occidentale"(7). Dello stesso avviso anche Jerome Bruner(8) che cito volentieri con il solo cruccio di non aver potuto approfondire qui la sua riflessione.

Nella stessa linea, per proseguire il parallelismo tra i due autori, si inserisce la riflessione di Chase in merito al cambiamento di valori che hanno favorito la nascita del movimento ADR verso la fine del XX secolo e che, in modo spesso contraddittorio, "comportò sfiducia nello stato, privatizzazione, umanizzazione nelle grandi istituzioni, progresso sociale attraverso i miglioramenti di natura individuale, e scetticismo postmoderno circa l'esistenza di una realtà oggettiva"(9), poiché rappresenta un'altra prospettiva sui paradossi della modernità che solo a distanza di tempo, una volta entrata a regime potremmo dire, mostrano

(6) Ivi, p. 159.

(7) N. Luhmann, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano 1995, p. 46.

(8) J. Bruner, *La fabbrica delle storie*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

(9) O.G. Chase, *op. cit.*, p. 112.

i loro effetti: burocratizzazione e abbattimento delle gerarchie, molteplicità di ruoli sociali e bisogno di autorappresentazione dell'individuo, uguaglianza e individualismo, progresso scientifico e relativizzazione.

Quello che ci interessa qui, come anticipato, non è verificare la tesi di Oscar Chase sulla circolarità tra cultura e processo, tra ordine sociale e i sistemi di soluzione delle controversie, ma, da un lato, riprendere il dato culturale e dunque contingente di riferimenti quali verità e giustizia, per esempio, che nella società moderna non possono più essere intesi come valori assoluti e, dall'altro l'importanza della comunicazione. Ma qui siamo evidentemente, e questo è lo scopo di questa prefazione, ad un altro livello di elaborazione. Infatti, questa prospettiva si arricchisce delle suggestioni offerte da Paul Watzlawick, il quale, nel suo saggio "Comunicazione e scienze umane"[(10)], sottolinea come la comunicazione non si limiti a trasmettere informazioni, ma costruisca attivamente la realtà sociale. La consapevolezza che il linguaggio non descrive semplicemente un mondo già dato, bensì contribuisce a definirlo, attraversa in filigrana tutti i contributi del volume. In questo senso, anche il diritto, la conservazione e la didattica non si presentano come pratiche neutre o oggettive, ma come processi creativi, capaci di plasmare la percezione del mondo e delle relazioni.

Watzlawick ci ricorda inoltre che non esistono valori assoluti: ogni valore, ogni norma, ogni concetto emerge da una costruzione sociale situata, da un processo comunicativo in cui si negoziano significati e si stabiliscono confini. Questo implica che la riflessione critica sulle categorie non è un esercizio di relativismo, ma un atto di responsabilità epistemologica. Il volume, in questo senso, si offre come uno strumento per esercitare questa responsabilità, invitando il lettore a osservare come il senso si produce, si trasforma, si istituzionalizza e, talvolta, si dissolve.

Per concludere, è il riferimento alla natura comunicativa delle nostre riflessioni, delle tematiche e della società in cui queste vengono poste e si evolvono che ci consente di porre la questione in termini rigorosi, o almeno di tentarlo. Persino, e si richiama solo ora, la questione della cosiddetta intelligenza artificiale viene attratta nell'alveo di questo riferimento unificante alla comunicazione, con prospettive di sviluppo interessanti per il dibattito e per la stessa teoria. Riteniamo infatti che solo

(10) P. Watzlawick, "Comunicazione e scienze umane", in U. Curi (a cura di), *La comunicazione umana*, FrancoAngeli, Milano 1985.

grazie ad una teoria sociologica che definisca la società come il sistema della comunicazione si possa operare scientificamente, distinguendo società e comunicazione da altri ambiti che non le appartengono. È quello che consente di fare la proposta teorica di Luhmann in riferimento al diritto, alla politica, alla scienza, alla famiglia come sistemi sociali, alle organizzazioni al loro interno quali le università, i tribunali, le assemblee legislative, ai sistemi di interazione e alla loro funzione, ma anche alle tecnologie della comunicazione. Così, diritto, patrimonio, conservazione, genere, sapere, intelligenza artificiale non sono entità fisse, ma configurazioni sempre aperte, da esplorare, comprendere, mettere in discussione. In questo movimento continuo, la comunicazione si conferma non solo come mezzo, ma come condizione della possibilità stessa di ogni osservazione, ogni scelta, ogni trasformazione.

Riferimenti bibliografici

Bruner J., *La fabbrica delle storie*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

Chase O.G., *Gestire i conflitti*, Laterza, Roma-Bari 2009.

Lankes R.D., Silverstein J., Nicholson S., *Participatory Networks: The Library as Conversation*, «Information Technology and Libraries», n. 4, 2007, pp. 17-33.

Luhmann N., *Sistemi sociali*, il Mulino, Bologna 1990.

Luhmann N., *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano 1995.

Luhmann N., *Conoscenza come costruzione*, Armando, Roma 2011.

Luhmann N. *Introduzione alla teoria della società*, Pensa MultiMedia, Lecce 2014.

Luhmann N., *Introduzione alla teoria dei sistemi*, Pensa MultiMedia, Lecce 2018.

Muñoz Viñas S., *The End of Conservation?*, «Studies in Conservation», 2024, pp. 1-13: https://doi.org/10.1080/00393630.2024.2370726.

Watzlawick P., "Comunicazione e scienze umane", in Curi U. (a cura di), *La comunicazione umana*, FrancoAngeli, Milano 1985, pp. 31-40.

Materiali per una sociologia del diritto, della cultura e della conservazione del patrimonio
ISBN 979–12–218–1910–6
DOI 10.53136/97912218191062
pp. 15-38 (giugno 2025)

CAPITOLO I

INTELLIGENZA O COMUNICAZIONE ARTIFICIALE? DIRITTO, SOCIETÀ E TECNOLOGIA

STEFANO MAGNOLO

1. Introduzione

Questo saggio riprende un lavoro[1] pubblicato nel 2018 sulla rivista brasiliana Opinião Jurídica. Il titolo era: *Il diritto, la scienza e la tecnologia*. Quel lavoro terminava sollevando alcune questioni giuridiche in merito agli sviluppi innescati da quella innovazione tecnologica che ha preso il nome di intelligenza artificiale. Sembra che, a circa 6 anni di distanza da quella pubblicazione, quegli interrogativi abbiano trovato risposta.

Riteniamo, tuttavia, che valga la pena riprendere quelle suggestioni. Ciò al fine sia di chiarire quali risposte in concreto abbia fornito la normativa a quelle questioni, sia di ridiscutere, proprio alla luce della normativa intervenuta nell'arco temporale trascorso, le dinamiche evolutive tra diritto, scienza e tecnologia rispetto allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni.

In questo testo, invece di porre ulteriori interrogativi, vorremmo chiudere esaminando alcune riflessioni recenti sull'intelligenza artificiale dal punto di vista della teoria dei sistemi sociali. Si tratta, da una parte, di una prospettiva critica sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale, come enunciata nel titolo del saggio. Titolo in cui, proprio in omaggio a questa prospettiva, rispetto al vecchio articolo appare il

(1) S. Magnolo, A. Taurino, *Il diritto, la scienza e la tecnologia*, «Opinião Juridica», n.23, 2018.

termine "società" invece di "scienza", ad indicare la portata più ampia, ma allo stesso tempo più specifica, della nuova prospettiva. Dall'altra parte, invece, esamineremo le possibilità che si aprono (o che si chiudono) per l'impianto teorico della teoria dei sistemi con la diffusione dell'uso degli algoritmi e l'introduzione nella comunicazione digitale di partner comunicativi e decisori non umani.

2. Diritto, scienza e tecnologia: dove eravamo rimasti?

Uno degli argomenti del nostro ragionamento, che riprenderemo più avanti, riguarda la constatazione del fatto che le procedure legislative richiedono tempo per l'elaborazione e l'approvazione delle decisioni, il che porta a un'inevitabile differenza temporale tra l'emergere di nuove tecnologie e la creazione di un quadro normativo che le disciplini. Data la rapidità dello sviluppo tecnologico, soprattutto in merito alle applicazioni delle nuove tecnologie digitali, inoltre, diventa sempre più probabile l'eventualità che, al momento dell'emanazione di una norma, la tecnologia di riferimento si sia ulteriormente evoluta, rendendo la regolamentazione già parzialmente obsoleta, al punto da sollevare dubbi legittimi in merito alla necessità in generale di una disciplina giuridica necessariamente aggiornata sulla materia. Un ulteriore problema collegato riguarda l'evoluzione del linguaggio giuridico e dei concetti adeguati ai nuovi sviluppi tecnologici. Infatti, il patrimonio concettuale necessario a descrivere la società evolve anch'esso a distanza di tempo rispetto alle trasformazioni della struttura e si deve attendere che le innovazioni si stabilizzino per poter contare sulla sua accettabilità sociale. Stiamo parlando della relazione tra l'evoluzione della struttura della società e l'evoluzione del suo patrimonio concettuale, la semantica della società[2]. Tutto ciò, come avevamo già evidenziato, secondo Luhmann, porta a chiedersi se la società (la comunicazione) possa permettersi, o meglio, sia in grado di sopportare uno sviluppo tecnologico così rapido

(2) Per il concetto di evoluzione nella prospettiva della teoria dei sistemi, cfr., fra gli altri, in generale, N. Luhmann, R. De Giorgi, *Teoria della società*, FrancoAngeli, Milano 1994; in particolare sulla relazione tra evoluzione semantica e struttura sociale, cfr. N. Luhmann, *Struttura della società e semantica*, Laterza, Roma-Bari, 1983.

e, nel caso dell'IA, sviluppi quali le macchine che acquisiscono capacità proprie dell'intelligenza umana. O almeno così pare.

In ogni caso non si tratta di una questione che investe solo il sistema giuridico, ma la società nel suo complesso. Andiamo con ordine. Restiamo qui sul piano giuridico, spostando più avanti le questioni di più ampia portata. Proviamo ad analizzare l'evoluzione normativa[3] e le questioni giuridiche poste dall'intelligenza artificiale che avevamo individuato.

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, da cui eravamo partiti, propone raccomandazioni per la regolamentazione della robotica e dell'intelligenza artificiale (d'ora in poi IA). Non è una norma giuridica vincolante, bensì un atto politico di impulso alla Commissione Europea per sviluppare un quadro normativo adeguato, con ritardo rispetto al livello di sviluppo tecnologico in atto in quel momento. Questo ritardo era dovuto sia al rapporto tra diritto e politica, sia al funzionamento stesso della politica, dove il diritto si trova spesso a dover attendere l'intervento normativo o, in alternativa, a colmare da sé le lacune regolatorie. Dal punto di vista dei sistemi sociali, la robotica e la IA costituiscono un'evoluzione del loro ambiente e ne dovranno tener conto. La citata Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 (INL)), asseriva che "*nell'ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati*"[4], arrivando a contemplare l'ipotesi di istituire "*uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della*

(3) Per ciò che possiamo intendere con evoluzione del diritto, cfr. N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, il Mulino, Bologna 1990; Id., *Sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1977; Id., *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Francoforte 1997.

(4) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 (INL)) punto AF.

personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi"[5].

Alla questione della soggettività abbiamo dato uno speciale risalto, e la riprenderemo più avanti, per varie ragioni.

Su un piano generale, interrogata sul documento citato, l'IA risponde in questo modo:

> "La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 ha formulato diverse raccomandazioni alla Commissione riguardanti le norme di diritto civile sulla robotica. Ecco alcune delle principali raccomandazioni:
>
> 1. Definizione di robot e intelligenza artificiale: Creare una definizione generalmente accettata di robot e intelligenza artificiale che sia flessibile e non ostacoli l'innovazione.
> 2. Responsabilità civile: Stabilire un quadro giuridico per la responsabilità civile in caso di danni causati da robot e sistemi di intelligenza artificiale.
> 3. Assicurazione obbligatoria: Introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria per i produttori e gli utilizzatori di robot per coprire i danni causati da questi sistemi.
> 4. Codice etico: Sviluppare un codice etico per i progettisti e gli utenti di robot, che includa principi di trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.
> 5. Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale: Creare un'agenzia europea dedicata alla robotica e all'intelligenza artificiale per monitorare e coordinare le attività in questo settore.
>
> Queste raccomandazioni mirano a garantire che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale avvenga in modo responsabile e sicuro, promuovendo al contempo l'innovazione e la crescita economica".

La risposta successiva, sulla domanda suggerita in merito agli sviluppi successivi è stata:

> "Sì, ci sono stati diversi sviluppi successivi alla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017. La Commissione europea

(5) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 (INL)) punto 59.

ha continuato a lavorare sulle raccomandazioni e ha avviato diverse iniziative per affrontare le questioni sollevate. Alcuni dei principali sviluppi includono:

1. Proposte legislative: La Commissione ha presentato proposte legislative per regolamentare la responsabilità civile e la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale e robotica.
2. Strategia europea per l'intelligenza artificiale: È stata sviluppata una strategia europea per l'intelligenza artificiale, che include investimenti in ricerca e sviluppo, promozione dell'innovazione e garanzia di un quadro normativo adeguato.
3. Agenzia europea per l'intelligenza artificiale: È stata istituita un'agenzia europea dedicata alla robotica e all'intelligenza artificiale per monitorare e coordinare le attività in questo settore.
4. Codice etico: Sono stati elaborati codici etici e linee guida per garantire che lo sviluppo e l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale rispettino i diritti fondamentali e i principi etici.

Questi sviluppi mirano a garantire che l'Europa rimanga all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la sicurezza e la responsabilità".

Mentre, riguardo alla normativa attuale, la risposta è stata:

"L'AI Act e la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale in Europa.

Con il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, l'Unione Europea ha finalmente adottato una normativa vincolante per disciplinare l'IA. L'AI Act introduce una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio:

– Rischio inaccettabile: sistemi vietati, come quelli di manipolazione subliminale o di punteggio sociale.
– Alto rischio: IA impiegata in contesti critici come l'accesso all'istruzione, l'occupazione, i servizi pubblici e la giustizia.
– Rischio limitato: sistemi che richiedono obblighi di trasparenza, come chatbot e IA generativa.
– Rischio minimo: IA che non presentano particolari pericoli e non sono soggette a restrizioni.

Questa regolamentazione mira a garantire un utilizzo etico e sicuro dell'IA, tutelando i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini europei.